




# CIRCOLARE CLIENTI

6/2023



🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
📺 [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Milano, 31 marzo 2023

**OGGETTO: Sintesi delle principali scadenze di pagamento e dei principali adempimenti dichiarativi del periodo d'imposta 2023**

Con la presente Circolare vengono sinteticamente illustrate le principali scadenze di pagamento, nonché i principali adempimenti dichiarativi, previsti per il **2023**, così come previsti alla data di redazione della stessa.

**SEZIONE I - Principali scadenze di pagamento**

***Versamento acconto e saldo IMU***

Con la *Legge di Bilancio* per il 2020 (*Legge n. 160/2019*) è stata disposta l'abrogazione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, con conseguente riformulazione della disciplina dell'IMU.

**A decorre dal 2020 è stata abolita la TASI**

L'imposta si applica in tutti i Comuni italiani ad eccezione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Per queste ultime si continuano ad applicare le disposizioni previste per l'*IMIS (Imposta Immobiliare Semplice)* e l'*IMI (Imposta Municipale Immobiliare)*.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce, tuttavia, presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

La base imponibile è determinata con differenti modalità a seconda della tipologia del bene immobile posseduto e, in particolare, a seconda che si tratti di fabbricati, ovvero di aree fabbricabili.

La *Legge di Bilancio* per il 2020 ha rimodulato le aliquote IMU in considerazione dell'abrogata maggiorazione della TASI, con la previsione - salvo alcune eccezioni (ad esempio, abitazione principale) - di un'aliquota base maggiore che viene incrementata dallo 0,76% allo 0,86%, ferma restando la possibilità per i Comuni

di disporre ulteriori incrementi (cfr., sul punto, anche l'art. 1, comma 837, della *Legge di Bilancio 2023*). Il versamento della prima rata in acconto dell'IMU va effettuato entro il giorno **16 giugno 2023**, mentre il saldo risulta dovuto entro il **18 dicembre 2023** (il 16 dicembre cade di sabato).

Il contribuente ha comunque la facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine stabilito per il pagamento della prima rata.

Il versamento del tributo è effettuato tramite Modello di Pagamento F24, ovvero tramite apposito bollettino postale.

### ***Versamento saldo e acconti imposta (prima rata IRES ed IRAP)***

I versamenti a saldo IRES ed IRAP risultanti dal **Modello dei Redditi 2023**, nonché quelli relativi al primo acconto IRES e IRAP per il 2023, devono essere eseguiti entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (i.e. **30 giugno** per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La prima rata di acconto è pari al **40%** del 100% dell'imposta dovuta e deve essere versata entro l'ultimo giorno del sesto mese del periodo di imposta cui si riferisce la rata di acconto. L'acconto IRES ed IRAP può essere determinato su base previsionale - ossia sulla base dell'imposta che si prevede di versare per l'anno di competenza - ovvero sulla base del metodo storico, prendendo come riferimento il 100% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente.

Il Contribuente può rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, in un numero massimo di 6 rate sulle quali devono essere calcolati gli interessi. I versamenti IRES ed IRAP devono essere eseguiti mediante il Modello di Pagamento F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche per mezzo degli intermediari abilitati.

È ammessa la possibilità di compensazione tra importi a credito e importi a debito, utilizzando il Modello di Pagamento F24.

**NOTA BENE:**

**A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuo dell'ammontare dei crediti di imposta e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" nel Modello di pagamento F24, ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, è stato aumentato (i.e. stabilizzato) a 2 milioni di Euro - cfr. art. 1, comma 72, della Legge del 30 dicembre 2021, n. 234, in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, Serie generale n. 49/L (Legge di Bilancio 2022)**

***Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri***

Il versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali con riferimento all'anno in corso deve essere effettuato entro il **16 marzo 2023**. Tale adempimento riguarda le società di capitali (i.e. società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e tutti gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Sono dovuti i seguenti importi:

- Euro 309,87 per le società con capitale o fondo di dotazione inferiore o uguale a Euro 516.456,90;
- Euro 516,46 per le società con capitale o fondo di dotazione superiore a Euro 516.456,90.

Si deve far riferimento all'entità del capitale sociale o del fondo di dotazione risultante alla data del **1° gennaio 2023**.

***Versamento diritti camerali***

Il diritto camerale rappresenta il tributo dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione dell'impresa (o di altro soggetto) nel Registro delle Imprese, oppure nel REA.

È dovuto da tutte le imprese iscritte, anche solo per una frazione d'anno, al relativo Registro presso la

Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede legale dell'impresa. Gli importi dovuti sono stabiliti con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico che indica le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati. Inoltre, per tutte le imprese (tra le quali le società di capitali, le società di persone, i consorzi e le società cooperative) iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, l'importo dovuto a titolo di diritto camerale è commisurato al fatturato complessivo conseguito nell'esercizio precedente, al quale si applicano un importo in misura fissa e le aliquote distinte per scaglioni.

Il versamento del diritto camerale annuale deve avvenire in un'unica soluzione entro gli stessi termini previsti per il versamento del primo acconto delle Imposte sui Redditi (i.e. entro il **30 giugno 2023** per i soggetti solari che approvano il bilancio entro 120 giorni).

Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto camerale deve essere versato al momento di tale iscrizione, ovvero con Modello di pagamento F24 entro 30 giorni dalla stessa.

### ***Versamento acconti imposta (seconda rata IRES ed IRAP)***

La seconda rata di acconto IRES ed IRAP è pari alla differenza tra il 100% dell'IRES dovuta e quanto versato come primo acconto e deve essere versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio cui si riferisce la rata di acconto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare entro il **30 novembre**).

La seconda rata di acconto IRES ed IRAP **non** può essere rateizzata.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento tramite Modello di pagamento F24, si rimanda a quanto osservato relativamente al versamento del saldo e della prima rata IRES ed IRAP.

### ***Versamento acconto IVA***

Il versamento dell'acconto IVA costituisce un adempimento distinto e autonomo rispetto agli obblighi periodici di liquidazione e versamento dell'imposta; il termine ordinario per effettuare il versamento dell'acconto IVA è il **27 dicembre 2023**.

Sono tenuti al versamento dell'acconto tutti i contribuenti (soggetti agli obblighi periodici di liquidazione e versamento) mensili che nell'anno precedente hanno chiuso a debito la liquidazione di dicembre, e trimestrali che nell'anno precedente hanno chiuso a debito la dichiarazione annuale.

L'importo dell'acconto da versare è determinato utilizzando, alternativamente, il metodo "*storico*", il metodo "*previsionale*", il metodo "*analitico*" o il metodo "*effettivo*"; l'importo da versare varia a seconda che si tratti di contribuenti mensili o trimestrali. Ad esempio, con riferimento ai contribuenti mensili l'acconto IVA è pari, in base al metodo storico, all'**88%** del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere eseguito per il mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento dell'acconto.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato tramite il Modello di Pagamento F24.

### ***Versamento imposta di bollo su documenti informatici***

Il Decreto MEF del 4 dicembre 2020 ha modificato<sup>1</sup> i termini di versamento per l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

A partire dal 2021, il pagamento del bollo sulle *e-fatture* emesse nel **1°**, nel **3°** e nel **4° trimestre** sarà effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento**.

Per il **2° trimestre** la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è stabilita invece nell'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Si riepilogano di seguito i termini di versamento:

- primo trimestre: **31 maggio 2023**;
- secondo trimestre: **2 ottobre 2023** (il 30 settembre è un sabato);
- terzo trimestre: **30 novembre 2023**;
- quarto trimestre: **29 febbraio 2024**.

È inoltre ammessa la possibilità di posticipare (rispetto alla naturale scadenza) il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il **1°** e il **2° trimestre** qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- se l'imposta di bollo dovuta nel **1° trimestre** non supera l'importo di 5.000 Euro<sup>2</sup>: il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il **2° trimestre**;

<sup>1</sup> Prima del Decreto MEF, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

<sup>2</sup> Si segnala che il DL n. 73/2022 ha modificato la norma che aveva introdotto l'agevolazione (art. 17 co. 1-*bis* del DL 26.10.2019, n. 124), innalzando, a partire dalle fatture emesse decorrere dall'1.1.2023, la soglia per il differimento da 250 a 5.000 euro.

- se l'imposta di bollo complessivamente dovuta per il **1° e 2° trimestre** non supera l'importo di 5.000 Euro: il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il **3° trimestre**.

In aggiunta a quanto sopra, è previsto che l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (*Sdi*) riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del contribuente. Si tratta di un calcolo presuntivo basato sui dati trasmessi al Sistema di Interscambio che, ove necessario, dovrà essere integrato. In particolare, l'Agenzia delle Entrate avvalendosi di procedure automatizzate integra le fatture che non recano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta e rende disponibile entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, in una sezione dedicata dell'area riservata, l'elenco delle fatture integrate (*Elenco B*)<sup>3</sup>. A sua volta, il cedente/prestatore o l'intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati qualora non ritenga realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate piuttosto che per tenere conto di ulteriori fatture elettroniche per cui l'imposta risulti dovuta.

Le modifiche devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite Sistema di Interscambio nel medesimo periodo, le modifiche devono essere effettuate entro il **10 settembre**.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure mediante Modello di Pagamento F24.

Per quanto riguarda i documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, il termine per il versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 del DM del 17 giugno 2014 è fissato nel centovesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio (cfr. la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 43/E/2015), ossia per il 2022 entro il **2 maggio 2023** (il 30 aprile è una domenica).

<sup>3</sup> Si rimanda per approfondimenti al *Tax Alert* n. 4/2021, rubricato "Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Provvedimento AdE Prot. n. 34958".

## **SEZIONE II - Principali adempimenti dichiarativi**

Si riportano di seguito i principali adempimenti dichiarativi dell'anno, nonché le scadenze ordinarie di presentazione dei relativi Modelli (**salvo eventuali proroghe, con conseguente differimento dei termini di presentazione**).

### ***Comunicazione telematica operazioni transfrontaliere (c.d. "Esterometro")***

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. *esterometro*) deve essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il medesimo formato della fattura elettronica<sup>4</sup>.

Per tali operazioni si è reso necessario adottare lo schema dell'xml, trasmettendo i dati:

- entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, relativamente alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

### ***Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche***

La Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il **30 settembre**<sup>5</sup>.

Pertanto, con riferimento alle comunicazioni relative all'anno 2022, gli invii dovranno essere effettuati entro le seguenti scadenze:

- primo trimestre: **31 maggio 2023**;
- secondo trimestre: **2 ottobre 2023** (il 30 settembre è un sabato);
- terzo trimestre: **30 novembre 2023**;
- quarto trimestre: **entro il 29 febbraio 2024**.

<sup>4</sup> Il differimento, dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, dell'obbligo di utilizzare il tracciato xml per l'esterometro è stato disposto dall'art. 5, c. 14-ter del DL n. 146/2021.

<sup>5</sup> Termine così differito ai sensi dell'art. 3, co. 1 del DL 73/2022, conv. L. 122/2022

Si segnala che l'art. 12-*quater*, comma 1, del D.L. n. 34/2019 ha previsto una semplificazione con riferimento alla comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre la quale può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

### **Certificazione UNICA - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate**

I sostituti di imposta devono utilizzare la Certificazione Unica (*CU*), al fine di attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi.

In via generale, i soggetti obbligati all'invio della Certificazione Unica sono coloro che nell'anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ovvero i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali, e/o premi assicurativi, dovuti all'INAIL. Inoltre, la Certificazione Unica deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono soggetti alla contribuzione INPS (come, ad esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero che sono assicurati in Italia). Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL devono comunicare, con la presentazione della Certificazione, i dati relativi al personale assicurato.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa entro il **16 marzo 2023**.

### **Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)**

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (*Cupe*) deve essere rilasciata entro il **16 marzo 2023** ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **nell'anno 2022**.

La certificazione Cupe non è necessaria, invece, se rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il **16 marzo 2023**; tale modello non va trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2022.

### **Dichiarazione IVA annuale: 2 maggio 2023**

Il Modello di Dichiarazione Annuale IVA 2023 deve essere utilizzato per presentare la Dichiarazione IVA relativa al 2022; la Dichiarazione IVA **non** può più essere presentata in forma unificata insieme alla Dichiarazione dei Redditi. Sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali; la presentazione della Dichiarazione va effettuata esclusivamente in via telematica tra il **1° febbraio** e il **2 maggio 2023** (in quanto il 30 aprile è una domenica e l'1 maggio è altresì un giorno festivo).

### **Modello 770/2023 - 31 ottobre**

Il Modello 770/2023 (anno di imposta 2022) deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

**NOTA BENE: L'invio del Modello 770/2023 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.**

### **Modello Redditi Società di Capitali, Società di Persone, Enti non commerciali, Persone Fisiche: 30 novembre per le società ed enti con esercizio coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)**

Il Modello REDDITI deve essere utilizzato per la Dichiarazione dei Redditi relativa al 2022. Per le società e gli enti sono disponibili 3 Modelli:

- 1) **REDDITI SC**: Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- 2) **REDDITI ENC**: Enti non commerciali ed equiparati;
- 3) **REDDITI SP**: Società di persone ed equiparati.

Tali Modelli devono essere presentati in via telematica.

LA PRESENTE CIRCOLARE CLIENTI RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)